

CHIARIMENTI SULLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1° SETTEMBRE 2014

a cura di Mario Rossi

La **nota Miur 21 gennaio 2014 n. prot. 481** costituisce una vera e propria integrazione alle istruzioni operative emanate a corredo dell'annuale **D.M. 23 dicembre 2013 n. 1058** e della collegata **circolare Miur 23 dicembre 2013 prot. n. 2855**. Essa fornisce qualche piccola precisazione sui requisiti per il diritto a pensione, e poi analizza e aggiunge alcuni casi particolari previsti dalla più recente legislazione.

Riteniamo di poter fornire un servizio utile ai lettori e agli operatori della scuola (ma soprattutto indispensabile agli interessati), corredando la suddetta nota di note in calce, in quanto esse recano, in riferimento alle singole parti del documento ministeriale, il testo integrale delle norme richiamate, con l'aggiunta di sintetiche osservazioni. Senza questo ausilio, infatti, la nota ministeriale apparirebbe in gran parte incomprensibile agli stessi addetti ai lavori.

Leggi la **nota Miur 21 gennaio 2014 n. prot. 481 corredata dalle note in calce**.

Affrontiamo brevemente i singoli punti che la nota ministeriale qui pubblicata integra o affronta *ex novo*.

Per quanto riguarda la *precisazione sui requisiti per il diritto a pensione* ci si riferisce in particolare alla deroga tuttora vigente a favore delle lavoratrici pubbliche dipendenti che optino per il prepensionamento col sistema contributivo: in tal caso il requisito di 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva è stato leggermente integrato per l'età a 57 anni e 3 mesi, in quanto anch'esso deve essere adeguato all'aumento della speranza di vita.

Per rendere più chiara la norma, riportiamo nuovamente aggiornato un **estratto dal Prospetto dei requisiti per la Cessazione dal servizio dal 1/9/2014** (pubblicato integralmente nel fascicolo di Notizie della scuola n. 9 dell'1/15 gennaio 2014).

Gli altri punti della nota riguardano:

- la non applicazione – per le cessazioni che avvengono entro il 2017 – delle penalizzazioni previste dal comma 10 del D.L. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (Manovra Monti) a carico dei soggetti che abbiano i requisiti di anzianità contributiva per la pensione anticipata, ma con un'età di 62 anni o

meno; poi nel merito del requisito di anzianità la Nota min. precisa che alla maturazione di esso sono utili anche i tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, attribuiti al coniuge, parente o affine per assistere la persona handicappata in situazione di gravità.

- la possibilità – introdotta dall'art. 11 bis del D.L.102/2013 convertito in Legge 124/2013 – di cessare dal servizio con diritto a pensione in base ai requisiti della preesistente normativa pensionistica per i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultavano essere in congedo retribuito fino a due anni per assistere persona handicappata in situazione di gravità o abbiano fruito dei tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, a favore del coniuge, parente o affine per assistere la persona handicappata in situazione di gravità, purché perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a maturare il diritto a pensione secondo la disciplina pre-Fornero (*quota 96*) entro tre anni dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (ossia entro il 6/12/2014). Tale disposizione presenta tuttavia dei limiti, in quanto essa può riguardare non oltre 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

Ne deriva che, dovendo le relative istanze di cessazione essere graduate successivamente secondo criteri determinati dall'Inps, devono essere inoltrate alle competenti Direzioni territoriali del lavoro **entro il 26 febbraio** (Circ. Min. Lav. 12 novembre 2013 n. 44).

A tal fine, per agevolare la produzione della domanda, riportiamo la citata **Circ. Min. Lav. 12 novembre 2013 n. 44**, che trasmette gli elaborati che il Min. Lavoro ha predisposto. **Riportiamo in formato pdf editabile gli allegati che qui interessano:**

- lo **Schema di domanda in formato pdf editabile**, che per il caso che qui interessa nella parte dispositiva deve essere spuntato nella seconda pagina al punto recante la dicitura: *△ lettera e-ter dell'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.....* e più giù la dicitura: *△ il provvedimento di congedo previsto ... (ossia i provvedimenti di attribuzione del congedo fino a due anni ovvero dei permessi retribuiti per assistere la persona handicappata in situazione di gravità: documenti da allegare all'istanza);*
- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione** ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti circa l'assistenza della persona handicappata in situazione di gravità;
- **Elenco degli indirizzi mail e PEC (posta elettronica certificata) dove le istanze devono essere prodotte:** è preferibile usare questo tipo di invio in quanto è quello che mette al riparo da possibili disguidi, assicurando nel contempo la prova legale dell'invio e del rispetto del termine perentorio.

Facciamo presente che è necessario che l'interessato alleghi all'istanza copia del documento di identità in corso di validità.

Ci sia lecito infine notare che la Circ. n. 44/2013 non prevede che venga allegata la documentazione relativa ai periodi e servizi coperti da contribuzione, in modo che possa essere verificata la sussistenza dei requisiti del presupposto di legge (maturazione diritto a pensione con la vecchia normativa entro il 6/12/2014) e la misura dell'anzianità contributiva ai fini della graduatoria degli aventi diritto.